

LINEE GUIDA DIDATTICO-AMMINISTRATIVE

CORSO T.F.A. SECONDO CICLO

Il presente documento riassume:

- la normativa nazionale relativa al TFA per le parti di interesse,
- le decisioni prese a livello Inter-Ateneo durante il primo ciclo

<p>DM 249/10 - Art. 10. Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado - Comma 3.</p>	<p>Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:</p> <p><i>a)</i> insegnamenti di scienze dell'educazione;</p> <p><i>b)</i> un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario (), di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.</p> <p><i>c)</i> insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;</p> <p><i>d)</i> laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.</p>
--	---

DM 487/14 - (Allegato A)	
<p>Didattica generale e didattica speciale nei SSD: M-PED/01 o M-PED/02 storia e diritto delle istituzioni scolastiche; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale</p>	<p>18 CFU di cui 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali</p>
<p>Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici</p>	<p>18 CFU</p>
<p>Tirocinio a scuola</p>	<p>19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili</p>
<p>Relazione finale</p>	<p>5 CFU</p>

1) RICONOSCIMENTO CREDITI

1A) TIROCINIO

In relazione a quanto è stato stabilito nella riunione con i tutor coordinatori ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,

Le 475 ore complessive di Tirocinio previste nel TFA sono così suddivise (linee guida per il tirocinio - allegato 1):

Tirocinio scolastico	Tirocinio dedicato alla disciplina	Tirocinio dedicato ad alunni disabili	Totale
Tirocinio effettivo	170 ore	30 ore	200 ore
Studio individuale	230 ore	45 ore	275 ore
Totale ore	400 ore	75 ore	475 ore
Totale CFU	16 CFU	3 CFU	19 CFU

Per gli allievi che hanno svolto 360 giorni di servizio nella scuola vale quanto previsto dalla norma:

DM 249/10 - Art. 15. Norme transitorie e finali – comma 13:	Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b)* [*tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi] e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c)** e d)# . [**insegnamenti di didattiche disciplinari] [#laboratori pedagogico-didattici]
--	--

Il riconoscimento dell'art. 15 comma 13 deve essere inteso come tetto massimo di riconoscibilità in base ai giorni di servizio maturati prima della scadenza del 2 marzo 2015.

TIROCINIO DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE

Viene predisposta la seguente tabella 2 relativa al Tirocinio da svolgere per gli allievi che hanno 360 giorni di servizio* nella scuola maturati precedentemente al 2 marzo 2015:

TAB. 2	Tirocinio scolastico	Tirocinio dedicato alla disciplina	Tirocinio dedicato ad alunni disabili	Totale
	Tirocinio effettivo	70 ore	30 ore	100 ore
	Studio individuale	80 ore	45 ore	125 ore
	Totale ore	150 ore	75 ore	225 ore

*nel computo dei giorni di servizio sarà seguito il **criterio di riconoscibilità** previsto dalle normative “*Servizio prestato nelle istituzioni nel sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre*”
La data presa in considerazione entro la quale devono essere maturati i giorni sarà il 2 marzo 2015.
Per valutare il **servizio riconoscibile** viene predisposta la **tabella 3** in relazione alle classi *che comprendono gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione* (**TAB. 3**):

Classi	Classi che comprendono gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione di riferimento
A012	A012 – A013
A015	A020 – A015 – A071
A016	A016 - A020 - A072
A017	A017
A019	A019
A020	A015 - A071
A029/A030	A029/A030
A033	A033
A035	A035 – A034
A037	A036 – A037 - A043/A050 –A051 – A052
A038	A049 – A038
A040	A040
A042	A042
A043/A050	A043 – A050 – A051 – A052
A048	A047 – A049 – A048

A049	A038 – A047 – A048 – A049
A051	A043 – A050 – A051 – A052
A052	A043 – A050 – A051 – A052
A056	A056
A057	A040 – A060 – A057
A059	A059
A060	A012 – A057 – A040 - A060
A061	A025 - A061
A071	A020 - A071
A072	A072 – A016
A245/A246	A245/A246
A345/A346	A345/A346
A445/A446	A445/A446

SI RINVIA PER CHIAREZZA ALLE NOTE 11424 E 11512 DEL 6 OTTOBRE 2014 PER I CHIARIMENTI RELATIVI AGLI AMBITI DISCIPLINARI. I TUTOR COORDINATORI, PER IL RICONOSCIMENTO DEI GIORNI DI SERVIZIO, SI POTRANNO BASARE SUL D.M. 354/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (75 ore totali)

Per quanto riguarda il riconoscimento crediti sulle 75 ore di tirocinio sul sostegno viene adottata la seguente **TABELLA 4:**

TITOLI E GIORNI DI SERVIZIO	Tirocinio da svolgere
specializzazione sostegno	0 ore
n. giorni su posto di sostegno ≥ 60	15ore
$30 \leq$ n. giorni su posto di sostegno < 60	45 ore

N.B. UN DETERMINATO PERIODO DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO SE UTILIZZATO PER OTTENERE I CREDITI RIPORTATI NELLA TABELLA N. 2 NON PUÒ ESSERE CONTEGGIATO UNA SECONDA VOLTA PER CONSEGUIRE CREDITI DI TIROCINIO RELATIVI ALLA TABELLA 4

1B) CREDITI DISCIPLINARI

Per gli allievi che hanno svolto 360 giorni di servizio nella scuola vale quanto previsto dalla norma:

DM 249/10 - Art. 15. Norme transitorie e finali – comma 13:	Il servizio prestato per almeno 360 giorni (oltre ai 10 CFU di Tirocinio) vale a coprire 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c)** e d)# . [**insegnamenti di didattiche disciplinari] [#laboratori pedagogico-didattici]
--	---

- i 9 CFU da riconoscere, per gli allievi che si avvalgono dell'art. 10 comma 13 del DM 249/2010, vengono distribuiti in modo omogeneo tra i 18 CFU degli insegnamenti di “didattiche disciplinari” e dei “laboratori pedagogico-didattici” del piano didattico della Classe di abilitazione. Dunque, per questi studenti, risulterà dimezzata solo la frequenza, non il programma di esame.

- di massima, non vengono riconosciuti dottorati, master, corsi di perfezionamento, seconde Lauree o qualsivoglia altro titolo.
- **Gli allievi che hanno già conseguito una prima abilitazione SSIS, TFA o PAS in una classe di concorso** che comprende insegnamenti previsti nella classe TFA a cui sono iscritti (vedere **TAB. 3**) potranno far domanda di riconoscimento crediti relativamente alle discipline comuni alle due abilitazioni.

1c) CREDITI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (AREA COMUNE)

CREDITI RICONOSCIUTI AD ABILITATI S.S.I.S., TFA, PAS

Tali crediti riguardano esclusivamente le **Scienze dell'educazione (area comune)** e vengono così computati:

TABELLA 5

Abilitazione SSIS , TFA, PAS in altra classe (qualunque essa sia)	Scienze Educazione (area Comune) Moduli 1 e 2	12 CFU
Corso di specializzazione sostegno SSIS (500 o 800 ore), TFA, PAS	Scienze Educazione (area Comune) Modulo 3	6 CFU

- non vengono riconosciuti dottorati, master, corsi di perfezionamento, seconde lauree o qualsivoglia altro titolo.

2) FREQUENZE

DM 249/10 - Art. 10.- comma 7:	La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere <i>a</i>) , insegnamenti di scienze dell'educazione ad almeno l'80% delle attività di cui al comma 3 lettera <i>b</i>) , tirocinio indiretto e diretto di 475 ore ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera <i>c</i>) didattiche disciplinari e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera <i>d</i>) laboratori pedagogico-didattici
---------------------------------------	--

Dunque le frequenze, secondo quanto previsto dal DM 249/10, vengono computate come da **tabella 8:**

Scienze Educazione (area Comune)	70%
Didattica delle discipline + Laboratori pedagogico-didattici	70%
Tirocinio	80%

La frequenza nei due moduli che fanno parte di scienze dell'educazione viene calcolata sull'intero monte ore di frequenza. Tuttavia non sarà consentito cumulare il 30% delle assenze su un unico modulo.

La frequenza nelle materie che fanno parte della didattica delle discipline (e di eventuali laboratori pedagogico-didattici) viene calcolata sull'intero monte ore di frequenza. Tuttavia non sarà consentito cumulare il 30% delle assenze su un'unica disciplina o su un laboratorio pedagogico-didattico.

La frequenza nel tirocinio viene calcolato sull'intero monte ore del tirocinio effettivo.

I fogli firma devono prevedere una firma di entrata e una firma di uscita

Il computo delle frequenze, deve essere calcolato sulle ore effettive seguite in aula e non sui giorni di presenza (poiché tale computo non permetterebbe di calcolare eventuali ritardi o uscite anticipate dei corsisti).

Il foglio firme deve essere sempre sotto il diretto controllo del docente (*si sconsiglia vivamente di far circolare il foglio firme tra gli allievi*).

Il **computo delle frequenze**, in rapporto alle diverse classi di abilitazione, è a carico della segreteria didattica ed in particolare del docente di riferimento.

LIBRETTI UNIVERSITARI

La segreteria amministrativa ha già consegnato i **libretti universitari**. La registrazione delle firme del tirocinio devono essere previsti in un apposito documento scaricabile dal sito TFA. Le operazioni di stampa e di consegna dei libretti sono state completate entro il mese di Marzo 2015.

3) ESAMI

3A) L'ESAME ALLA FINE DELLE LEZIONI DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE verterà su una prova che dovrà verificare la conoscenza degli insegnamenti impartiti nei due moduli. La commissione d'esame sarà composta da almeno due docenti che hanno insegnato nella disciplina. La tipologia della prova sarà la stessa per tutti gli allievi (scritta e orale).

3B) L'ESAME ALLA FINE DELLE LEZIONI DI DIDATTICA DELLE DISCIPLINE (e di eventuali laboratori pedagogico-didattici) verterà su una prova che permetterà di valutare la conoscenza da parte dell'allievo di ciascuna materia costitutiva della classe di abilitazione.

L'esame dovrà prevedere una o più prove scritte ed una prova orale per ciascuno dei due appelli previsti. Le commissioni d'esame dovranno essere presiedute dal docente responsabile di ciascuna disciplina.

3C) L'ESAME FINALE:

“Art. 10. Comma 6 <i>Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado</i>	L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario () che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.”
---	--

3D) ESAME FINALE ABILITANTE

TABELLA 11 <i>(Art. 10, comma 6)</i>	Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
--	---

TABELLA 11 <i>(Art. 10, comma 6)</i>	Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.
--	--

DM 249/10 - Art. 10.- comma 8:	Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio (massimo 30 punti) b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; (massimo 30 punti) c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. ; (massimo 10 punti)
---	---

DM 249/10 - Art. 10.- comma 10	10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
---	---

Inoltre la norma prevede:

DM 249/10 - Art. 10. – comma 11	La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
--	---

La media ponderata degli esami di profitto del titolo di ingresso peserà per 1/3. I rimanenti 2/3 verranno determinati con la media degli esami di profitto TFA di Scienze dell'Educazione e di Didattica delle discipline. Si riporta la **tabella 6**:

1/3 *	Media ponderata negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello. Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.
2/3	Media esami di profitto TFA: Scienze dell'Educazione (18 CFU) Didattica delle discipline (18 CFU)
Esempio	Media esami di profitto (28,42) + media esami disciplinari (27,56) *2 il totale deve essere diviso per tre e arrotondato all'intero secondo la regola che se la cifra è uguale o superiore a cinque la cifra precedente si aumenta di una unità altrimenti rimane la stessa cifra. (es: 24,500 diventa 25; 24,499 diventa 24) Esempio generale di una media: $28,42+27,56+27,56= 83,54 : 3 =27,846$ ovvero 28

*Nonostante la norma non lo espliciti, appare evidente che, qualora l'allievo possieda un titolo di laurea vecchio ordinamento, la media verrà computata su tale titolo di accesso.

3E) COMMISSIONE D'ESAME

DM 249/10 - Art. 10. – comma 9	La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta (da 6 membri) da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio , da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento (da contare fra i tre docenti universitari – referente del corso o suo delegato);
---------------------------------------	---

3F) PERIODI ESAMI

DD N. 698 DEL 1/ 10/2014 - Art. 6.	I percorsi del TFA sono conclusi entro il 31 luglio 2015, al fine di garantire ai soggetti interessati la spendibilità dei titoli conseguiti.
---	---

E' prevista la possibilità di una sessione autunnale su motivata richiesta dell'interessato.

Le date dei relativi esami abilitanti dovranno essere calendarizzate e ufficializzate con largo anticipo.

4) TIROCINIO e CONVENZIONI CON LE SCUOLE

Il DM 249/10 stabilisce l'obbligatorietà di stipulare una convenzione per gli allievi con un contratto di insegnamento in corso di svolgimento presso la scuola o Istituto dove insegnano:

DM 249/10 - Art. 15. – comma 13: Norme transitorie e finali	Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
--	--

Secondo quanto recita la norma:

DM 249/10 - Art. 15.	Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università () stipulano le convenzioni di
-----------------------------	---

– comma 23: Norme transitorie e finali	cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
---	---

L'università si impegnerà a stipulare convenzioni (previo parere favorevole dell'USR) con la scuola indicata nel modulo o, qualora non fosse possibile, con altra scuola ubicata nella stessa zona o in area vicina.

Sulla possibilità di stipulare convenzioni fuori dalla regione Toscana, interpretando la risposta Ministeriale (FAQ CINECA n.20) che apre alla possibilità di assolvere all'obbligo del tirocinio anche all'estero: "E' possibile assolvere all'obbligo di tirocinio diretto e indiretto, previsto dall'articolo 10 comma 3 lettera b del DM 249/10, anche presso istituti scolastici italiani all'estero, purché 'cio' sia compatibile con la frequenza di tutte le attività formative.", si ritiene possibile, per analogia, svolgere il tirocinio in altra regione italiana previo parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

In seguito alla stipula di un certo numero di convenzioni, l'USR deve essere sollecitato alla **nomina dei due dirigenti scolastici** o coordinatori didattici che dovranno far parte (vedi sotto) del **Consiglio aggregato di Tirocinio:**

DM 249/10 - Art. 10. – comma 4: Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado	4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito: nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, <u>da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini.</u> e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
---	---

4 SCUOLE PARITARIE:

le scuole paritarie fanno parte a pieno titolo del sistema scolastico nazionale. Deve quindi essere concessa la possibilità ai corsisti in servizio in una scuola paritaria di svolgere il tirocinio presso tale scuola alle seguenti condizioni:

- 1) di essere assegnato a un insegnante – tutor accogliente a tempo indeterminato della stessa classe di abilitazione
- 2) che la scuola si possa 'accreditare' presso l'Ufficio Scolastico regionale, come le altre.

Nel caso di una scuola paritaria in cui il tirocinante insegna ma in cui non sono presenti tutor con tali caratteristiche (stessa classe di abilitazione di iscrizione del corsista e incarico a tempo indeterminato) provvederemo ad assegnare d'ufficio un altro tutor in altra sede (ubicata nella stessa zona) tra quelle accreditabili.

5) TUTOR COORDINATORI e TUTOR DEI TIROCINANTI (ACCOGLIENTI)

DM 249/10 – TABELLA 11 (Art. 10, comma 6)	L'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università () e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.
---	--

5A) TUTOR COORDINATORI

DM 249/10 – (Art. 11, comma 2)	Ai tutor coordinatori è affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
--	---

5B) PROCEDURE CONCORSUALI PER SELEZIONARE I TUTOR COORDINATORI

DM 249/10 – (Art. 11, comma 5)	Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all'indicazione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo
--	--

svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
--

Le procedure concorsuali che dovranno selezionare i tutor coordinatori assegnati a ciascuna università, dovranno essere svolte nel più breve lasso di tempo consentito dalla legge e dal corretto espletamento del procedimento.

5C) TUTOR DEI TIROCINANTI (ACCOGLIENTI)

DM 249/10 – <i>(Art. 11, comma 3)</i>	I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti Scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
---	--

Il tirocinio deve essere svolto esclusivamente con assegnazione a insegnanti - tutor della medesima classe di abilitazione, non in classi di concorso affini. Casi particolari saranno valutati dal Consiglio aggregato di Tirocinio.

6) INTERRUZIONE TFA

Facendo riferimento a quanto indicato nella nota MIUR n. 549 del 28/02/2013 viene consentito di interrompere il corso TFA:

- in caso di maternità (o periodo di gravidanza)
- in caso di particolari terapie che inibiscano la frequenza al corso
- in caso di iscrizione ad un dottorato di ricerca presso un'istituzione accademica all'estero o in partnership Italia-estero.

“I corsisti in tali casi verranno ammessi al percorso abilitante a seguito di un successivo bando per l'indizione degli ulteriori percorsi di Tirocinio formativo attivo, per la medesima classe di concorso.”

Tale diritto potrà essere esercitato solo nel caso in cui il corso venga riattivato nell'anno successivo.

Verranno riconosciuti eventuali crediti acquisiti e tasse pagate. (l'acquisizione dei CFU è subordinata al superamento dell'esame, non è sufficiente la sola frequenza).

7) ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI

E' necessario un rappresentante degli studenti in ciascuna classe di abilitazione:

DM 249/10 - Art. 10. <i>Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado – comma 4</i>	4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito: <i>a)</i> nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti ; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
--	--

Sarà predisposta quanto prima possibile (preferibilmente durante una lezione di Scienze dell'educazione - area comune) la votazione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti. In un primo tempo si predisporrà una lista di candidature dandone adeguata pubblicità (sito TFA), in seguito (una o due settimane dopo) verrà effettuata la votazione.